Art. 4 del Regolamento didattico dei CdS Lingue, Letterature straniere L11 e Mediazione linguistica e Comunicazione interculturale L12

Conoscenze richieste per l'accesso

Sono ammessi al Corso di Studio coloro che sono in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. L'accesso al corso di studio è regolato da una valutazione delle conoscenze e delle abilità in una lingua straniera e in lingua italiana mediante un apposito test di verifica. Le modalità di verifica di tali conoscenze e abilità saranno determinate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio. In caso di esito negativo della verifica, verranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare durante il primo anno di corso attraverso specifiche attività di recupero stabilite dal Regolamento Didattico.

Modalità di ammissione

Sono ammessi al Corso di Studio L-12 tutti gli studenti in possesso di diploma di scuola media secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo riconosciuto equivalente. All'atto dell'iscrizione lo studente deve indicare le lingue di studio scelte come LINGUA A e LINGUA B (una delle quali obbligatoriamente europea), tra quelle presenti nell'offerta formativa. La lingua triennale (sia Lingua A che B) può essere cambiata esclusivamente all'atto di iscrizione al secondo anno. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (articolo 6 del D.M. 270/2004) richiede a tutti gli Atenei di verificare la preparazione iniziale dei nuovi iscritti, al fine di consentire alle matricole di valutare la propria preparazione rispetto alle conoscenze di base richieste dallo studio universitario, e di individuare, anche con l'ausilio dei docenti Tutor, percorsi individuali volti a colmare eventuali lacune iniziali, favorendo il buon inserimento dello studente nel corso di studio prescelto. La disposizione ministeriale dispone altresì che eventuali debiti formativi siano recuperati nel primo anno di corso. Per il CdS L12, il Test è obbligatorio per gli studenti immatricolati al primo anno. Sono esonerati dal Test tutti gli studenti trasferiti da altre università e gli studenti che si iscrivono a una seconda laurea. Il Test di verifica si terrà secondo un calendario che sarà indicato sul sito del Dipartimento. Le sessioni previste sono due: settembre e febbraio. La Commissione di verifica del test sarà nominata dal Direttore del Dipartimento sentito il Presidente del CdS. Tale Commissione è costituita da un minimo di tre docenti fino a un massimo di cinque docenti strutturati. Il Test di verifica, della durata di 60 minuti, consiste in domande a risposta multipla ed è formato da due parti:1) 40 domande volte ad accertare una competenza in ingresso, pari al livello A2 del Quadro Comune Europeo (QCER), in una lingua straniera a scelta tra francese, inglese, spagnolo o tedesco. I quesiti somministrati verteranno sugli aspetti lessico-grammaticali della lingua straniera, nonché sulla comprensione testuale.2) 15 domande volte ad accertare un adeguato livello di conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e del lessico della lingua italiana. A ciascuna risposta corretta sarà assegnato un punteggio pari a 1 (UNO), mentre per ogni risposta non data o errata sarà attribuito un punteggio pari a 0 (ZERO). La prima parte del test si considererà superata se lo studente avrà conseguito un punteggio non inferiore a 25/40; la seconda parte del test si considererà superata se lo studente avrà conseguito un punteggio non inferiore a 10/15.Lo studente che avrà ottenuto un punteggio inferiore alla soglia minima dovrà sostenere nuovamente il test in una o in entrambe le parti. I risultati delle prove saranno trasmessi a ogni singolo studente. La parte del Test relativa alla lingua straniera sarà utilizzata anche come placement test. Sulla base del risultato ottenuto, lo studente sarà collocato in uno specifico gruppo, nel caso in cui siano previsti gruppi di livello diversificato nei corsi di lingua e lettorato in cui è stato sostenuto il Test. Per lo studente che sosterrà il Test e lo supererà, gli Obblighi Formativi si intenderanno colmati. L'esito negativo della prova comporta invece l'attribuzione di un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) da assolversi nel corso del primo anno con le seguenti attività di recupero:- lo studente che non abbia superato la prima parte del test, relativa alla lingua straniera, frequenterà obbligatoriamente 25 ore di lettorato nella lingua in cui ha svolto il test, oppure 25 ore di autoapprendimento con l'uso di software linguistico specifico presso i laboratori del CLA sotto la supervisione dei docenti del settore scientifico-disciplinare di riferimento della stessa lingua;- lo studente che non abbia superato la seconda parte del test, relativa alla lingua italiana, frequenterà obbligatoriamente 20 ore di lezione di lingua italiana tenute da un docente del CdS o del Dipartimento. Chi non superi nessuna delle due parti del test dovrà assolvere a entrambi gli OFA. Al termine delle procedure di recupero lo studente sarà tenuto a ripetere il test al fine di accertare i livelli di competenza richiesti. Il debito dovrà essere colmato entro il primo anno di corso. Se il debito non sarà colmato, il Test di verifica dovrà essere ripetuto nell'anno accademico successivo. Come da Regolamento Didattico di Ateneo, gli studenti che non abbiano assolto agli OFA entro il primo anno di corso non potranno iscriversi agli insegnamenti del secondo anno, a meno che non abbiano acquisito, in alternativa, un numero pari ad almeno diciotto CFU negli insegnamenti di base e caratterizzanti del primo anno di corso.